

Codice A1305A

D.D. 5 luglio 2018, n. 204

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di vigilanza del Palazzo della Regione sito in Torino - Piazza Castello 165. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 93 del 27.03.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di vigilanza del Palazzo della Regione sito in Torino – Piazza Castello n. 165, all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 S.r.l. corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38 per l'importo annuale di € 182284,14 per il servizio di vigilanza armata, di € 86.185,99 per il servizio di vigilanza non armata fissa e con controllo radiogeno accessi, di € 0,00 per il noleggio impianto videosorveglianza, oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € 59.107,43 e così per complessivi € 327.777,56 o.f.i.
- dato atto che l'Amministrazione ha avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'Operatore sopraindicato e che le medesime sono risultate regolari;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza del Palazzo della Regione sito in Torino – Piazza Castello n. 165 ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, sottoponendolo alla condizione sospensiva qualora le verifiche, attualmente in fase di istruttoria, di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 159/2011 e di cui all'art. 80, comma 5 lett.i), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. diano esito non favorevole;
- rilevato che, nella determinazione n. 93 del 27.03.2018, per mero errore materiale, sono stati indicati gli oneri di sicurezza per un'importo di €200,00 anzichè € 500,00 così come indicato negli atti di gara, determinando l'importo di aggiudicazione in € 327.777,56;
- ritenuto di rettificare la suddetta determinazione nella parte relativa alla quantificazione degli oneri di sicurezza e del conseguente importo di aggiudicazione così come segue:
importo annuale di € 182.284,14 per il servizio di vigilanza armata, di € 86.185,99 per il servizio di vigilanza non armata fissa e con controllo radiogeno accessi, di € 0,00 per il noleggio impianto videosorveglianza, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € 59.173,43 e così per complessivi € 328.143,56 o.f.i.
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario

istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:

- a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- Vista la L. 23/2014;

- Visto il D.Lgs. 118/2011;

- Vista la L.R. 4 del 05.04.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

- Vista la D.G.R. 26-6722 del 06.04.2018 "L.R. 4 del 05.04.2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";

- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n. 607 del 14.11.2017;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 93 del 27.03.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di vigilanza del Palazzo della Regione sito in Torino – Piazza Castello n. 165, all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 S.r.l. corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38 per l'importo annuale di € 182.284,14 per il servizio di vigilanza armata, di € 86.185,99 per il servizio di vigilanza non armata fissa e con controllo radiogeno accessi, di € 0,00 per il noleggio impianto videosorveglianza, oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € 59.107,43 e così per complessivi € 327.777,56 o.f.i.;
- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza del Palazzo della Regione sito in Torino – Piazza Castello n. 165 ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, sottoponendolo alla condizione sospensiva qualora le verifiche, attualmente in fase di istruttoria, di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 159/2011 e di cui all'art. 80, comma 5 lett.i), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. diano esito non favorevole;
- di rilevare che, nella determinazione n. 93 del 27.03.2018, per mero errore materiale, sono stati indicati gli oneri di sicurezza per un'importo di €200,00 anziché € 500,00 così come indicato negli atti di gara, determinando l'importo di aggiudicazione in € 327.777,56;
- di rettificare la suddetta determinazione nella parte relativa alla quantificazione degli oneri di sicurezza e del conseguente importo di aggiudicazione così come segue:
importo annuale di € 182.284,14 per il servizio di vigilanza armata, di € 86.185,99 per il servizio di vigilanza non armata fissa e con controllo radiogeno accessi, di € 0,00 per il noleggio impianto videosorveglianza, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € 59.173,43 e così per complessivi € 328.143,56 o.f.
- di dare atto che le funzioni di R.U.P., attribuite in prima istanza all'Ing. Stefania Crotta con determinazione del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n. 356 del 27.7.2017, sono state trasferite, con D.G.R. n. 31-6356 del 12.1.2018, con effetto a far data dal 29.12.2017, all'Ing. Anna Maria Facipieri, Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- di dare atto che, a copertura dell'importo contrattuale del servizio in oggetto, si farà fronte con le risorse finanziarie prenotate sul cap. 136012 – Bilancio Finanziario 2017 – 2019 con determinazione n. 607 del 14.11.2018 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)**

GC/GL/CM

VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr. Paolo FRASCISCO

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE REGIONALE DI TORINO PIAZZA CASTELLO N.165 E PER IL NOLEGGIO DI IMPIANTO TV-CC. IMPORTO CONTRATTUALE ANNUO: € 268.970,13, oltre I.V.A

CIG N. 73035117EF.

TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata dall'Ing. Anna Maria FACIPIERI, (omissis), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, nominata con D.G.R. 31-6356 del 12.1.2018, con decorrenza dal 29.12.2017, di seguito, per brevità, indicato come **"Il Committente"**.

E

ALLSYSTEM S.p.A. con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01579830025, nella figura del Legale Rappresentante CASELLA Riccardo Alberto, (omissis),

in qualità di Procuratore della Società medesima, domiciliato per tale incarico presso la sede della Società, la quale interviene nel presente contratto in proprio e quale Mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa costituita, con atto rogito notaio in data 09.04.2018 - Dott.ssa Paola CALLARI, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Repertorio n. 3260, Raccolta n. 2211, registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino 3 in data 11.04.2018, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Biella al numero 01579830025 - numero REA BI-175983 con

- **SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a.** corrente in COMO, Via Belvedere n. 2/A (C.F.: 03003290131);
 - **TELECONTROL VIGILANZA S.p.A.** corrente in Rivoli (TO), Corso Francia n. 223 (C.F.: 02058850013);
 - **ALLSYSTEM 1 S.r.l.** corrente in Verrone (BI), Strada Trossi n. 38 (C.F.: 01933640029)
- di seguito indicato come "**l'Appaltatore**".

PREMESSO CHE:

- il Responsabile ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro trasmetteva la determinazione n. 607 del 14.11.2017, avente ad oggetto l'indizione di gara a procedura aperta, ai

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di vigilanza del Palazzo della Regione sito in Torino - Piazza Castello 165; la medesima determinazione approvava, nel contempo, il Progetto di Servizio, ai sensi dell'art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016, comprensivo del Capitolato Speciale, il quale determinava le condizioni della procedura di gara, l'importo complessivo presunto a base d'asta fissato in € 949.105,75 oltre I.V.A., oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di eventuale affidamento di servizi analoghi (anni 1) e proroga tecnica (mesi sei) ai sensi degli artt. 63, comma 5 e 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016;

- con determinazione n. 360 del 4.12.2017 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici procedeva all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della

procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio;

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge vigente;

- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del Committente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>;

- con determinazione n. 35 del 2.2.2018 il Settore Contratti procedeva alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare le offerte tecnico - economiche;

- dai verbali di gara Regg. nn. 1/18 del 16.1.2018, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, n. 5/18 del 9.2.2018 relativo all'apertura delle offerte tecniche, n. 6/18 del 9.2.2018, n. 7/18 del 13.2.2018, n. 9/18 del 15.2.2018, n. 10/18 del 16.2.2018 concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 11/18 del 22.2.2018 relativo all'apertura delle offerte economiche, l'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. - TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. - ALLSYSTEM 1 S.r.l., si classificava prima nella graduatoria

finale di gara; tuttavia l'offerta si presentava sospetta di anomalia, secondo il disposto dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 2238/A1305A del 27.2.2018 attivava il sub procedimento di verifica dell'anomalia richiedendo all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A., ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni sulle voci di spesa componenti l'offerta proposta;

- l'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. produceva le spiegazioni richieste, ritenute, a seguito di disamina del RUP, in linea con l'offerta presentata, congrue e di conseguenza l'offerta risultava non anomala;

- con determinazione n. 93 del 27.03.2018 il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, determinava l'aggiudicazione, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., dell'appalto in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. - TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. - ALLSYSTEM 1 S.r.l. corrente in in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38;

- è stato conferito l'incarico tecnico necessario

all'esecuzione del contratto di appalto, con individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) nella persona del Geom. Dario BERTA, Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

- con note prott. nn. 3638 e 3676/A1305A del 28.03.2018 sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16;

- con determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche- Espropri - Usi Civici n..... del, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo sul sistema AVCPASS circa il possesso dei requisiti in capo all' Aggiudicatario, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, nel contempo, è stato approvato lo schema del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di vigilanza armata e non armata presso la sede regionale sita in Torino, Piazza Castello n. 165 e il noleggio di impianto TV-CC.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e nei suoi allegati (DUVRI), nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà la durata di anni uno

(12 mesi) con decorrenza dalla data dell'avvio del servizio a seguito di autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 1 (uno) anno.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 6 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più

favorevoli per il Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

ART. 5 - ORARIO E MODALITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio di vigilanza armata e non armata prevedono:

A) Servizio di controllo accessi, con n. 1 risorsa armata a supporto degli addetti all'informazione dipendenti del Committente, all'ingresso del personale e visitatori della sede in Piazza Castello n. 165 - Torino dalle ore 6 alle ore 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 14,00 il sabato non festivo,

- 1) - L'agente che dovrà prestare servizio in divisa, stazionerà all'ingresso dello stabile a diretto contatto con la postazione degli addetti all'informazione, dovrà richiedere l'esibizione di tesserino di riconoscimento per i dipendenti regionali, di un documento di riconoscimento ai visitatori, nonché l'apposizione in modo visibile del "pass" per i visitatori. Senza

specifica autorizzazione da parte del Settore Tecnico e Sicurezza, non sarà consentito, da detto ingresso, nessuna attività di carico e scarico di merci.

- 2) Qualora sia necessario verificare il contenuto di borse o contenitori, l'agente si servirà di apparecchiatura "metal detector" che il Committente mette a disposizione;
- 3) La risorsa dovrà verificare l'afflusso di visitatori partecipanti a riunioni o conferenze, per i quali è richiesto, per evitare rallentamenti degli accessi, il solo deposito di documento di riconoscimento;
- 4) nel caso in cui accedano al palazzo visitatori istituzionali o personalità, l'accesso sarà consentito senza alcuna formalità, essendo gli stessi accompagnati da agenti delle forze dell'ordine o ricevuti da funzionari del Committente;
- 5) particolari disposizioni, di carattere operativo, anche se comportanti variazioni di quanto esposto potranno essere impartite dal Settore Tecnico e Sicurezza;

B) Servizio di controllo accesso carraio lato Via Palazzo di Città e sede, con una risorsa, 24 ore su 24 tutti i giorni, con le seguenti modalità:

- dalle ore 6.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì escluse festività infrasettimanali con risorsa non armata;
- dalle ore 22 alle ore 6 dal lunedì alla domenica con guardia armata;
- dalle ore 6.00 alle ore 22.00 sabato, domenica e festività infrasettimanali con guardia armata;

1) L'agente dovrà prestare servizio in divisa.

La risorsa stazionerà presso la guardiola sita al piano primo interrato, con il compito di provvedere all'apertura del cancello carraio, verificando l'autorizzazione all'accesso e al parcheggio degli automezzi rilasciate ufficialmente, indirizzando gli stessi al parcheggio nelle aree riservate sulla scorta di planimetrie ed elenchi periodicamente forniti dal Settore Tecnico e Sicurezza; dovrà altresì verificare il rispetto delle direttive di parcheggio e annotare orari di ingresso-uscita;

2) Gli elenchi degli autorizzati saranno forniti da parte del Settore Tecnico e Sicurezza in forma scritta, per particolari casi rivestenti carattere di urgenza e di temporaneità le autorizzazioni potranno essere impartite verbalmente dai funzionari regionali indicati in apposito elenco;

C) Servizio con una risorsa non armata, con apparato radiogeno che l'Amministrazione mette a disposizione nell'ingresso di Piazza Castello 165, dalle ore 08.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì escluse festività infrasettimanali.

- La risorsa dovrà prestare servizio in divisa, stazionerà presso l'ingresso per la verifica di tutto il personale non dipendente che accede agli Uffici del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore personale non armato per esigenze straordinarie, quali mostre, eventi, esposizioni, ed eventuali sostituzione del personale dipendente addetto alle portinerie per un monte ore non quantificabile preventivamente.

D)ESECUZIONE IMPIANTO TVCC

L'installazione verrà eseguita utilizzando, dove possibile, canalizzazioni esistenti, proteggendo

adeguatamente i cavi relativi all'impianto in oggetto. Nelle zone sprovviste di canalizzazioni esistenti, si provvederà all'esecuzione delle stesse, al fine di ottenere un'esecuzione complessiva perfettamente rispondente alle norme vigenti in materia. I cavi di collegamento saranno del tipo antifiamma a bassa emissione di fumi, rispondenti alle norme CEI 20-22 e 20-37.

d.1 INSTALLAZIONE

E' eseguita da tecnici di lunga esperienza e provata professionalità, verrà curata nei minimi particolari e realizzata in base alle esigenze particolari di ogni singolo impianto. I tecnici addetti all'installazione saranno dipendenti dell'Appaltatore per non compromettere le caratteristiche di riservatezza e sicurezza degli impianti.

d.2 MANUTENZIONE

Al fine di garantire un servizio di assistenza tempestivo ed efficace, l'Appaltatore deve disporre di un fornito magazzino ricambi, un adeguato servizio di intervento tecnico e garantire la riparazione e assistenza dei propri impianti per tutta la durata del noleggio,

impegnandosi a mantenere i ricambi necessari alla loro manutenzione.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro per tutta la durata del contratto. Esso dovrà essere consegnato in copia al Committente alla scadenza dell'appalto.

d.3 UFFICIO TECNICO

Attrezzati laboratori dovranno garantire l'efficienza delle riparazioni e permettere la verifica dei singoli materiali destinati all'installazione. L'ufficio tecnico dovrà elaborare per ogni singolo impianto schemi, disegni, ecc, in modo da permettere, anche a distanza di tempo, interventi di manutenzione rapidi ed efficaci.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (Guardie Particolari Giurate) e da risorse non armate, ai sensi della normativa vigente (art. 134 R.D. 773/1931 s.m.i.) nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 febbraio 2008, ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale addetto al servizio di sorveglianza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall'art. 3 L. 28 novembre 1996 n. 609, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di gestione della folla ed avere abilità nell'uso dei sistemi informatici, ad intervenire in caso di fermo ascensore per liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cabina.

Il Committente, all'uopo, organizzerà corsi di formazione specificamente indirizzati alle G.P.G. e relativi agli ascensori in uso nel palazzo.

Il personale dovrà godere della fiducia del Committente.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare, le G.P.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici finalizzati all'apprendimento ed all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata,

le mansioni di G.P.G., nonché corsi di addestramento finalizzati all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi.

Per quanto non previsto in materia dal presente contratto si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 5 del C.S.A.

**ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE, MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL
PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO -
ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITÀ'**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il D.E.C., in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di avvio dell'esecuzione del servizio si fa rinvio all'art. 6 del C.S.A.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura

di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questo gli abbia ordinato, come disciplinato all'art. 6 del C.S.A.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19, del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA'DI PAGAMENTO -
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN CASO DI
INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE
DEI CREDITI**

L'importo contrattuale annuo pari ad € 268.470,13, oltre I.V.A., oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sarà corrisposto mensilmente ed è subordinato all'emissione di regolare fattura, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del D.E.C. (vedi art. 10), previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi

dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e relative disposizioni di attuazione.

Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile nominato dall'Appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione, in forma elettronica, della fattura e dei predetti documenti.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritta a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui

alla Circolare, prot. n. 5594/A11020, del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)*", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "*scissione dei pagamenti*".

Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA è il seguente: A17LZ5.

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore a favore dell'Operatore economico indicato quale Capogruppo Mandatario. Sarà cura di quest'ultimo provvedere alle successive ripartizioni verso le Mandanti.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno

svincolate in sede di liquidazione finale, previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al paragrafo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15

(quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga, anche in corso di esecuzione del contratto, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dal Committente si provvederà, a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e relativa documentazione, previa attestazione della regolarità del servizio da parte del D.E.C.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica,

monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili), quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto nell'art. 7 punto 7.8 del C.S.A.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario
IBAN: IT 72 R 06090 44910 000010200074, presso
ISTITUTO BANCARIO BIVER BANCA - Filiale di Verrone

(BI) - Via XXV Aprile n. 2.

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: Vincenzo SERRANI, nato a Perugia il 02.11.1953, CF: SRRVCN53S02G478U; Luigina GNOATO, nata a Cittadella (PD) il 02.01.1954, CF: GNTLGN54A42C743I; Massimo DONATO, nato a Ivrea (TO) il 18.03.1958, CF: DNTMSM58C18E379Z.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., un "Direttore dell'esecuzione del contratto", nella persona del Geom. Dario BERTA, Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, il quale ha il compito di approvare la pianificazione del servizio nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie al Committente.

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali come previsto dall'art. 8 del C.S.A.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva,

mediante polizza n. BP0610749, stipulata da ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - Rappresentante Generale per l'Italia - Ni.Ca. S.r.l. - Agenzia di Torino corrente in Torino, via Fabro n. 8, in data 06.04.2018 per l'importo di € 33.358,09 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare

proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

ART. 12 - PENALI

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) da trattenersi senza altre formalità sulla somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 9 del C.S.A.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO -

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ritarda per 3 volte l'orario del servizio;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
- quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;
- frode da parte dell'Appaltatore;
- abbandono non motivato dal posto di presidio;
- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti*

pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dal Committente;

- esito negativo della verifica di conformità definitiva;

- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Committente;

- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio.

- grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice ;

- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose

per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del

servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che, in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento, di cui alle premesse, con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Tecnico e Sicurezza della Regione, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente l'importo per la mancata

prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici il personale, a qualsiasi titolo presente nel palazzo, il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il D.E.C. accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione

delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa

sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico il servizio ove, il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle attrezzature nel termine a tale fine assegnato dallo stesso, salvi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9, del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può, inoltre, recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' facoltà del Committente recedere unilateramente dal contratto, prima del termine del presente contratto di appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza del presente.

Il Committente potrà, pertanto, recedere

dall'appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, dandone formale comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai locali regionali gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

All'Appaltatore non spetterà riconoscimento alcuno, a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt. 1676 C.C. e 109 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia nonché gli eventuali materiali, il cui valore è riconoscibile dal Committente in quanto già accettati dal D.E.C. prima della comunicazione del preavviso di recesso.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva

ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

ART. 14 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED

INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha

stipulato opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e € 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro) rilasciate da

LLOYD'S - U.S. UNDERWRITING SOLUTION S.r.l. in data 15.05.2017 - polizza n. 1915572 a favore degli assicurati ALLSYSTEM S.p.A., e ALLSYSTEM 1 S.r.l.;

LLOYD'S - MARINTEC S.r.l. in data 19.07.2017 - polizza n. DR17IV17002 a favore di TELECONTROL VIGILANZA S.p.A.;

LLOYD'S - AEC S.p.A. in data 28.07.2017 - polizza n. 1907668 a favore dell'assicurato SICURITALIA S.p.A.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente non coperti dalle polizze assicurative di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla

rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto da risorse non armate in uniforme e da Guardie Particolari Giurate armate.

Gli agenti addetti al servizio di piantonamento o di pattugliamento saranno a disposizione del Committente, che indicherà le modalità operative che riterrà opportune.

La Committenza si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina

l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 12. Il Committente si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

In caso di effrazione l'Appaltatore dovrà garantire il piantonamento degli ingressi fino all'arrivo del personale tecnico; il servizio sarà considerato straordinario di vigilanza armata fissa.

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi

rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 17 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 18 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

La revisione del corrispettivo non è ammessa trattandosi di appalto della durata di un anno. Pertanto l'importo contrattuale rimane fisso ed invariabile.

E' fatto salvo il caso di affidamento, con

procedura negoziata, di eventuali servizi analoghi per ulteriori dodici mesi.

**ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO -
VICENDE SOGGETTIVE**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice in caso di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire.

Per quanto non specificatamente indicato si rinvia all'art. 10 del C.S.A.

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per

tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno, attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, - Persone giuridiche, Espropri - Usi civici.

c) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di

accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione ad opera di quest'ultimo dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria, le parti convengono che il Tribunale competente in via esclusiva sia quello di Torino.

**ART. 22 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE
LEGGI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Disciplinare di Gara;
- Offerta tecnica ed Economica;
- le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa ma non esaustiva citate

nell'art. 21 del C.S.A.;

- il Codice Civile e leggi in materia.

ART. 23 - TUTELA DEI LAVORATORI- CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Per quanto non espressamente ivi indicato si rinvia all'art. 15 del C.S.A.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni di qualsivoglia natura, sulle

circostanze e sui dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" nonché dal Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e

telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- ✓ trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente contratto;
- ✓ comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- ✓ comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'Appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art.18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice

fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, Responsabile del Procedimento Ing. Anna Maria FACIPIERI.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed

accettato, nella sua integrità, dalle parti
contraenti che lo dichiarano conforme alla loro
volontà, viene firmato digitalmente.

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di lavoro

Ing. Anna Maria FACIPIERI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005
s.m.i.

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005
s.m.i.